



DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 83 DEL 29/09/2017

OGGETTO: *Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/16 e s.m.i.: Approvazione aggiornamento Piano di razionalizzazione*

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale ricorda alla Giunta che con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" si è reso necessario operare una nuova ricognizione delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dalla Camera di Commercio al fine di adottare un provvedimento di aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014 con delibera di Giunta n. 33 del 30.03.2015 e trasmesso alla Corte dei Conti in data 16/04/2015, ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015), la cui relazione sui risultati è stata approvata con delibera 30 del 21.03.2016.

La Giunta con delibera 21 del 20.03.2017, visto l'originaria scadenza prevista dal decreto al 23.03.2017 aveva già provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni detenute confermando alcune decisioni già assunte in ordine alla dismissione delle partecipazioni in Navicelli s.p.a. e in Agroqualità s.p.a. e stabilendo di posticipare la dismissione in Interporto Vespucci s.p.a., conseguentemente all'adozione da parte della società del piano di risanamento e consolidamento accettato dalle banche finanziatrici.

In tale data la Giunta deliberò di rimandare l'adozione formale del piano di razionalizzazione in quanto il Governo aveva provveduto a formulare un decreto correttivo, sul quale era stata richiesta ed ottenuta l'intesa in conferenza Stato Regioni nel quale erano previste modifiche ai criteri da adottare nella procedura di ricognizione delle partecipate e la proroga della scadenza per la ricognizione dal 23.03 al 30 settembre p.v.;

Il D.Lgs. 100/2017 è infatti intervenuto a modificare il Decreto 175/2016 e tra le modifiche che hanno interessato il decreto vi è anche la scadenza per l'adozione del provvedimento di ricognizione straordinaria, posticipata come previsto al 30.09.2017.

Come si può leggere dalla Relazione Tecnica redatta dal Dirigente dell'Area Gestione Patrimonio e Regolazione del Mercato, allegata alla presente delibera, l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" come modificato dal D.Lgs. 100/2017, recante «Revisione straordinaria delle partecipazioni», prevede che le Pubbliche Amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data di entrata in vigore (23.09.2016) del medesimo, individuando:

- quelle che devono essere alienate
- quelle che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2;
- quelle da mantenere sulla base di scelta motivata

L'eventuale alienazione ai sensi dell'art. 10, deve avvenire entro un anno dall'avvenuta ricognizione.



Una volta adottato dalla Camera di commercio, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni dovrà essere trasmesso:

a) alla sezione della Corte dei Conti competente dell'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175/2016:

b) al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 219/2016;

c) Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175/2016.

L'art. 3 del decreto definisce le tipologie di società, in termini di ragione sociale, a cui le amministrazioni pubbliche possono partecipare. I tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica sono "in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, anche con oggetto consortile o in forma cooperativa".

Per quanto riguarda la Camera di Commercio di Pisa non vi sono partecipazioni in società aventi forme giuridiche non consentite.

La ricognizione è da effettuarsi per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità, come si evince anche dalle Linee di Indirizzo emanate dalla Corte dei Conti nell'adunanza del 19 luglio scorso e ha ad oggetto:

- le partecipazioni direttamente detenute
- le partecipazioni indirettamente detenute limitatamente a quelle ove il tramite sia una società o altro Organismo sottoposto a controllo pubblico da parte della medesima amministrazione.

L'art. 2 del citato decreto definisce il controllo come "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo".

La Camera di Commercio di Pisa non annovera tra le proprie partecipazioni societarie situazioni di "controllo" nel senso definito dalla norma e per quanto riguarda altri Organismi in controllo della Camera (diversi dalla società) non vi sono partecipazioni detenute per il tramite degli stessi.

La ricognizione è, quindi, limitata alle partecipazioni direttamente detenute alla data del 23.09.2016.

Alla luce del Testo Unico, come modificato dal decreto correttivo, in via generale, le Amministrazioni Pubbliche non possono detenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali e quelle detenute devono ricadere in una delle seguenti tipologie (in neretto quelle di nostro interesse):

- Produzione di un servizio di interesse generale (dove per interesse generale si intende le attività di produzione e fornitura di beni e servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza);



- Progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche;
- Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'Ente;
- Servizi di committenza;
- Società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni (al fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio);
- Società di Gestione spazi fieristici e organizzazione eventi fieristici o gestione impianti a fune;
- Società spin off universitarie (solo per le Università).

Le disposizioni del decreto si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto.

Alla data del 23.09.2016 la Camera deteneva 22 partecipazioni, oltre a 5 partecipazioni detenute in imprese innovative in attuazione del Fondo Rotativo, intervento promozionale di seed financing per le imprese innovative la cui operatività è stata sospesa già nel 2016 (DG 90/2016) proprio a causa dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016.

La Giunta aveva già ritenuto che le partecipazioni detenute nelle imprese innovative ammesse a beneficiare del Fondo Rotativo non potessero rientrare in alcuna delle tipologie ammesse come definite all'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, e, pertanto, la Camera ha già esercitato l'opzione di vendita, facoltà datale dai patti parasociali sottoscritti con i soci privati. Le 5 partecipazioni in attesa di formalizzazione dell'atto di dismissione sono relative alle seguenti società:

Denominazione	Quota detenuta	Nominale sottoscritto
BMSolar s.r.l.	24%	€ 9.600,00
Innova s.r.l.	24,40%	€ 10.750,00
PitPot s.r.l.	24,50%	€ 7.350,00
Relief Art s.r.l.	24,50%	€ 3.245,00
Superevo s.r.l.	20%	€ 6.000,00

Per quanto riguarda le ulteriori 22 partecipazioni detenute al 23.09 scorso, è stata deliberata, nel frattempo per 7 società la messa in liquidazione. Per esse non sembra necessario assumere ulteriori decisioni salvo, per quanto possibile, sollecitare una rapida chiusura delle procedure di liquidazione. Di seguito l'elenco e la situazione aggiornata ad oggi:

1. Consorzio Progetto California in liquidazione dal 7.4.2009 (convocata assemblea per bilancio finale di liquidazione per il 10.05.2017 andata deserta)
2. Consorzio Turistico Area pisana s.c.r.l. in liquidazione dal 29.05.2012
3. Retecamere s.c.r.l. in scioglimento e liquidazione dal 12.09.2013 (esercitato recesso 06.11.2015)
4. Tirreno Brennero s.r.l. in scioglimento e liquidazione dal 20.05.2014. Il bilancio finale di liquidazione è stato depositato il 05.07.2016.



5. Job Camere s.r.l in liquidazione dal 8.07.2015
6. Logistica Toscana s.c.r.l. in liquidazione dal 31.03.16. Il 03.08.2017 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione e la richiesta di cancellazione della società dal Registro imprese.
7. UTC Immobiliare e Servizi s.r.l. società partecipata dal sistema camerale toscano posta in scioglimento e liquidazione con delibera del 31.05.2017

Passando ad esaminare le restanti 15 partecipazioni alla luce della Relazione Tecnica a cura del Dirigente competente si evince quanto segue.

A) Società alle quali non è applicabile il D.Lgs. 175/2016:

1. Toscana Aeroporti s.p.a. in quanto società quotata
2. Tecnoholding s.p.a. in quanto società che non produce beni e servizi ma holding operativa. Peraltro, la società non produce alcun costo a carico del bilancio camerale ed, anzi, negli ultimi anni ha sempre distribuito dividendi (500-600 euro annui), oltre ad aver notevolmente incrementato il proprio patrimonio netto.

B) Società inquadrabili nella categoria “produzione di un servizio di interesse generale”

3. Interporto Toscano A. Vespucci: si evidenzia che per questa partecipazione la Camera aveva già deliberato la dismissione dell'intera partecipazione con l'approvazione del piano di razionalizzazione del 2015 ed, in seguito ad alcune modifiche statutarie che ne hanno circoscritto l'attività a retro porto di Livorno, la Giunta si esprime per l'esercizio del recesso. Il recesso è stato esercitato ma la società si è opposta adducendo che le modifiche non comportavano una sostanziale variazione dell'oggetto sociale. Si evidenzia, altresì, che la società ha registrato nell'ultimo triennio quasi 9 milioni di € di perdite ed è oggetto di un piano di consolidamento e risanamento approvato dalle Banche con la condizione che nessuno dei soci venga liquidato prima del completamento. L'eventuale venir meno del piano implicherebbe l'avvio di procedure concorsuali con conseguente perdita totale del valore della partecipazione (valore nominale 595.478 euro, valore patrimonio netto a seguito approvazione consuntivo 2016 euro 489.675). La partecipazione è iscritta nel bilancio dell'Ente relativo all'esercizio 2016 per un valore pari al corrispondente valore di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società alla data di approvazione del consuntivo dell'Ente e pari a euro 507.619,33;
4. SALT s.p.a., progetta, costruisce e gestisce reti autostradali. Ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 175/2016 la partecipazione in questa società soddisfa il vincolo di scopo in quanto l'art.2 comma 4 della legge 580/1993 e s.m.i. tra le funzioni camerale comprende la realizzazione e la gestione di strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati. Questa società gestisce una parte della rete autostradale fondamentale per il territorio di competenza camerale anche considerato in vista della creazione della Camera di Commercio Toscana del nord ovest perché gestisce in concessione le tratte autostradali A12 da Livorno a Sestri Levante, A11 da Viareggio a Lucca e A15 da Fòrnola alla Spezia. Per cui il vincolo di scopo si ritiene possa essere



soddisfatto. Peraltro la società non produce alcun onere sul bilancio camerale ed, anzi, ha, negli ultimi anni, sempre erogato dividendi.

C) Società inquadrabili nella categoria “Autoproduzione di beni e servizi strumentali all’Ente”:

Partecipazioni di sistema a livello nazionale.

5. Infocamere s.c.p.a. (partecipata anche dalle Camere accorpande di LU e MS). Il contributo consortile 2017 è pari a 2.442 euro annui.
6. Ic Outsourcing s.c.r.l. (partecipata anche dalla Camera accorpanda di MS). Nessun contributo consortile 2017.
7. Tecnoservice Camere s.c.r.l. (partecipata anche dalla Camera accorpanda di MS che, però, risulta averne deliberato la dismissione). Nessun contributo consortile 2017.
8. Borsa merci telematica s.c.r.l. (partecipata anche dalle Camere accorpande di LU e MS che però risultano averne deliberato la dismissione). Il contributo consortile 2017 è pari a 4.989 euro annui.
9. Ecocerved s.c.r.l. (partecipata anche dalla Camera accorpanda di LU). Nessun contributo consortile 2017.
10. Dintec s.c.r.l. (partecipata anche dalle Camere di LU e MS, quest’ultima risulta averne deliberato la dismissione). Nessun contributo consortile 2017.
11. Sicamera s.c.r.l. (partecipata anche dalle Camere accorpande di LU e MS, quest’ultima risulta averne deliberato la dismissione). Nessun contributo consortile 2017.

Tutte le società sopra elencate sono riconducibili al modello dell’*in house providing* congiunto esercitato mediante il Comitato per il controllo analogo previsto nei relativi Statuti.

Per quanto riguarda Infocamere s.c.p.a., la società ha il compito di gestire nell’interesse e per conto delle Camere di commercio un sistema informatico nazionale per la gestione del Registro Imprese nonché di albi, registri o repertori. La società assicura, infatti, tramite un sofisticato sistema informatico, la tenuta e il costante aggiornamento di registri, albi e ruoli. In particolare per il tramite del suddetto sistema informatico è assicurata la gestione telematica del Registro Imprese sin dalla sua attuazione nel 1996 con conseguente rilascio in tempo reale e su tutto il territorio nazionale di atti, documenti ed informazioni oggetto per legge di pubblicità legale. La società assicura altresì la gestione telematica di numerosi altri Registri, albi e ruoli la cui tenuta da parte degli Enti Camerali è prevista dalla legge. La società è l’unica a livello nazionale a svolgere i servizi di cui sopra. La partecipazione è indispensabile per garantire l’omogeneità a livello nazionale nella tenuta del Rea e del Registro imprese oltre che per l’erogazione di molti servizi alle imprese per i quali Infocamere fornisce a tutto il sistema i software di gestione.

Ic Outsourcing s.c.r.l. ha lo scopo di fornire servizi necessari alle CCIAA gestendo attività di immagazzinamento e conservazione di archivi cartacei e provvedendo alla loro conservazione con strumenti ottici, fornendo servizi di acquisto ed elaborazione dati, gestendo il patrimonio immobiliare anche attraverso la gestione logistica funzionale e amministrativa delle sedi e uffici di rappresentanza. Fornisce, tra gli altri il servizio di



archiviazione ottica e stoccaggio dei fascicoli per il Registro delle Imprese, servizio necessario stante l'impossibilità di utilizzare gli spazi attuali del Palaffari a tale scopo. L'acquisizione dei servizi da una consortile garantisce alla camera il risparmio dell'onere fiscale dell'IVA.

Tecnoservice Camere s.c.r.l., fornisce servizi di global service nell'ambito della conduzione e manutenzione degli impianti, dei traslochi, oltre a servizi inerenti la progettazione degli edifici, la direzione dei lavori, il collaudo ed altre attività, anche inerenti la sicurezza, nell'ambito dell'ingegneria e dell'architettura.

La società è da ritenersi indispensabile in quanto eroga servizi tecnici di supporto al RUP nelle gare di appalto e servizi di progettazione che non possono essere internalizzati non disponendo la Camera, nel proprio organico, di figure professionali tecniche adeguate. L'acquisizione dei servizi da una consortile garantisce alla camera il risparmio dell'onere fiscale dell'IVA.

Per quanto riguarda Borsa Merci Telematica s.c.r.l. si ricorda che ai sensi del D.M. del 6 aprile 2006 n. 174, la società di gestione della Borsa Merci Telematica Italiana è costituita esclusivamente da organismi di diritto pubblico tra cui le Camere di Commercio e le Unioni Regionali, svolge funzioni di interesse generale garantendo l'unicità di funzionamento della piattaforma telematica. L'art. 9 del DM definisce i compiti a cui le Camere di Commercio devono attendere e precisamente prevede, tra l'altro, che le Camere assumano la qualità di socio della società di gestione e costituiscano con partecipazione maggioritaria la società di gestione stessa assicurando sul territorio nazionale il supporto per consentire ai soggetti abilitati all'intermediazione l'accesso ai servizi della Borsa Merci Telematica. La società progetta e realizza software necessari per la gestione della Borsa Merci e relativi servizi primari e accessori, ha competenza in materia di rilevazione prezzi e tariffe e gestione della piattaforma telematica di contrattazione dei prodotti agricoli, agro-energetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 217876 del 10/12/2014, ha ribadito che la società è necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio ed è necessaria per lo svolgimento delle competenze camerali in tema di monitoraggio dei prezzi all'ingrosso e di regolazione del mercato. La cessione della partecipazione non consentirebbe pertanto lo svolgimento delle funzioni delegate dal Ministero e l'attuazione di specifiche previsioni normative.

Per quanto riguarda Ecocerved, Dintec e Si.Camera, è utile ricordare che la riforma ha riscritto l'art. 2 della legge 580/93, individuando nuovi compiti e funzioni per il supporto alle imprese sui temi del miglioramento delle condizioni ambientali e la digitalizzazione, nonché la valorizzazione del patrimonio culturale per i quali il personale in servizio avrà bisogno di un periodo di formazione e training. Le società succitate producono al momento quei beni e servizi necessari al perseguimento delle nuove finalità istituzionali dell'Ente, in questa fase, determinanti per garantire un processo di formazione di nuove competenze nell'organico camerale.

Si ricorda che:

- Ecocerved opera nel campo della produzione e distribuzione dei dati relativi all'ambiente ed all'ecologia. La società ha come oggetto la progettazione, la realizzazione, la gestione di sistemi informativi per le procedure camerali in tema



- di ambiente. Svolge inoltre attività di formazione ambientale, produce e distribuisce dati inerenti all'ambiente e all'ecologia.
- Dintec ha per oggetto l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di interventi sui temi dell'innovazione, della qualità e della certificazione anche indirizzate ad azioni di informazione, sensibilizzazione e stimolo per la competitività delle piccole e medie imprese"
 - Si.Camera ha proprio lo scopo statutario di fornire servizi per lo sviluppo e la realizzazione delle funzioni e delle attività di interesse del sistema camerale italiano. La società realizza per le camere di commercio servizi di assistenza e supporto tecnico-specialistico, oltre che di affiancamento operativo.

D) Società inquadrabili nella categoria “Centrali di Committenza”

12. Energia Toscana s.c.r.l.: centrale di committenza per acquisito energia. Il corrispettivo per i servizi acquistati per il 2017 è di 274 euro annui.

La società svolge un'attività funzionale al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente ed, in particolare, ha per oggetto sociale la razionalizzazione dell'uso dell'energia tramite acquisto della stessa secondo il fabbisogno dei consorziati alle migliori condizioni reperibili sul mercato nazionale e/o estero. I servizi offerti dalla società sono tipici di un consorzio. La società pur contemplando altre attività nel proprio oggetto sociale svolge in maniera prevalente l'attività dei soci inerente all'approvvigionamento dell'energia elettrica. Questa attività qualificherebbe i servizi offerti dalla società quali servizi di committenza, quindi classificabili nella categoria indicata alla lett. e) del comma 2 dell'art. 4.

Quindi, anche con qualche distinguo la società pare qualificabile come ammissibile perché svolge prevalentemente servizi di committenza per soggetti pubblici.

La società presenta una condizione indicata al comma 2 lettera d) dell'art. 20 come ostativa al mantenimento, ovvero presenta un fatturato medio nell'ultimo triennio inferiore alle soglie stabilite (500.000 euro in fase di prima applicazione), ma anche in considerazione della previsione da parte della Regione Toscana (Aggiornamento DEF 2017) della redazione di un piano industriale che assicuri la crescita del fatturato non pare necessario prevederne la dismissione.

E) Altre non riconducibili alle categorie individuate nell'art. 4:

13. Stazione sperimentale delle pelli e delle materie concianti s.r.l. società costituita nel 2014 tra le Camere di Commercio di Pisa, Napoli e Vicenza a seguito della legge finanziaria 147/2013 (cd Legge di stabilità 2014) che ha trasferito loro le funzioni della soppressa Stazione Sperimentale delle Pelli e delle Materie Concianti. La partecipazione in forma societaria è strumentale all'espletamento delle funzioni demandate dalla legge alle tre Camere.
14. Navicelli s.p.a. società partecipata da Camera di Commercio, Amministrazione comunale e provinciale di Pisa che svolge l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale navigabile Pisa-Livorno e dell'area portuale e sue pertinenze e svolgeva anche funzioni attinenti alla promozione del sistema economico locale quali attività di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione, consulenza e promozione nei settori della nautica che la Camera di Commercio



acquisiva in regime di *inhouse providing*. Come già deliberato precedentemente dalla Giunta (D.G. 31/2016) la società non è più inquadrabile come *inhouse* per la Camera di Commercio di Pisa e non è strettamente necessaria al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente. La Giunta ne aveva già deliberato la dismissione a marzo 2016 e tale decisione è già stata comunicata alla società e ai soci. Sono in corso valutazioni tra i soci per la trasformazione della società in s.r.l. con previsione statutaria della facoltà di recesso da parte dei soci con mera comunicazione alla società al fine di agevolare l'uscita dei soci pubblici per i quali la partecipazione non appare più strettamente necessaria al perseguimento dei propri fini istituzionali.

15. Agroqualità s.p.a. società che svolge attività di mercato nell'ambito delle certificazioni di qualità nell'agroalimentare. Ne è stata più volte tentata la vendita in seguito alla decisione assunta dalla Camera con il precedente piano di razionalizzazione (D.G. n. 33 del 30 marzo 2015) ma senza esito.

A cura del Dirigente competente per ogni società partecipata per la quale non sia già stata deliberata la messa in liquidazione o non sia già stata esercitata l'opzione di vendita delle quote detenute, sono state predisposte apposite schede in cui è descritta l'attività svolta dalla società ed è evidenziata la sussistenza o meno del vincolo di scopo e degli altri requisiti richiesti dalla norma, l'entità della partecipazione, gli andamenti economico finanziari dell'ultimo triennio, sistema di amministrazione, numero di dipendenti.

Nella Relazione Tecnica allegata al presente atto, predisposta dal Dirigente competente sono, altresì, indicati per ogni società il valore nominale della quota, la corrispondente frazione di patrimonio netto, il valore iscritto nel bilancio camerale, eventuali oneri a carico del bilancio dell'Ente per quote consortili annuali e/o dividendi erogati.

LA GIUNTA CAMERALE

Udito il Presidente ed esaminata la Relazione Tecnica allegata alla presente delibera;

Richiamate le delibere di Giunta n. 33 del n. 30.03.2015 e n. 30 del 21.03.2016 con cui è stato, rispettivamente, approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni e la relazione sui risultati conseguiti come previsto dalla legge 190/2014;

Richiamata la delibera n. 21 del 20.03.2017 con cui è stata confermata la scelta di dismettere l'intera partecipazione detenuta in Navicelli S.p.A. e quella detenuta in Agroqualità S.p.A., in quanto società non più strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e con cui, visto il piano di consolidamento e sviluppo adottato da Interporto Toscano A. Vespucci S.p.A. si è disposto di posticipare la dismissione della partecipazione al termine del piano di consolidamento;

Richiamata la delibera di Giunta n. 90 lettera g del 03.10.2016 con cui la Giunta, vista l'entrata in vigore del D.Lgs. 175/16, ha preso atto della necessità di sospendere l'operatività del Fondo Rotativo per le imprese innovative e di procedere, entro un anno dal provvedimento di ricognizione delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs 175/2016, alla loro dismissione e dato atto dell'avvenuto esercizio delle opzioni di vendita;

Considerato che, alla data odierna, le seguenti società risultano in liquidazione e non vi sono, dunque, decisioni da assumere in merito alla loro razionalizzazione



1. Consorzio Progetto California in liquidazione dal 7.4.2009
2. Consorzio Turistico Area pisana s.c.r.l. in liquidazione dal 29.05.2012
3. Retecamere s.c.r.l. in scioglimento e liquidazione dal 12.09.2013 (esercitato recesso 06.11.2015)
4. Tirreno Brennero s.r.l. in scioglimento e liquidazione dal 20.05.2014. Il bilancio finale di liquidazione è stato depositato il 05.07.2016.
5. Job Camere s.r.l in liquidazione dal 8.07.2015
6. Logistica Toscana s.c.r.l. in liquidazione dal 31.03.16. Il 03.08.2017 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione.
7. UTC Immobiliare e Servizi s.r.l. società partecipata dal sistema camerale toscano posta in scioglimento e liquidazione con delibera del 31.05.2017

Richiamata la legge delega n. 124 del 2015 in base alla quale il Governo ha adottato il D.Lgs. 175/2016;

Richiamato il D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016;

Vista la delibera n. 19 della Corte dei Conti sezione delle autonomie del 19.07.2017 “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, d.lgs. n. 175/2016”;

Visto lo Statuto vigente;

Vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche ed integrazioni sul riordinamento delle Camere di Commercio;

A voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa;
2. di prendere atto delle società già in stato di liquidazione e di dare mandato al Dirigente competente di scrivere ai liquidatori per rappresentare l’esigenza di una rapida chiusura delle liquidazioni in corso e di massimo contenimento dei costi della procedura;
3. di confermare le decisioni già assunte in ordine alla dismissione delle partecipazioni detenute in Navicelli s.p.a. e Agroqualità s.p.a., dando mandato al Dirigente competente affinché proceda ad attivare le procedure necessarie;
4. di confermare quanto già deliberato con il piano di razionalizzazione approvato con delibera di Giunta n. 33/2015 in ordine al mantenimento delle partecipazioni nelle restanti società per quanto in premessa considerato;



5. di prendere atto della Relazione Tecnica allegata alla presente delibera e di approvare il piano di ricognizione e razionalizzazione composto secondo le linee guida fornite dalla Corte dei Conti sezione delle autonomie con propria delibera del 19.07.2017 che, allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla competente sezione della Corte dei Conti ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 175/2016 ed al Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 4, comma 5, del Decreto Legislativo n. 219/2016.

IL SEGRETARIO
(Cristina Martelli)

IL PRESIDENTE
(Valter Tamburini)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.